Stempelmarke / marca da bollo 16,00 Euro

> An das Meldeamt der Gemeinde Mals/ All'Ufficio anagrafe del Comune di Malles Tel. 0473/835781 buergeramt@gemeinde.mals.bz.it

Unionsbürger – Ansuchen um Ausstellung der Bestätigung des Rechts auf Daueraufenthalt

(Artikel 14 und 16 des Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30)

Cittadini dell'Unione – richiesta di rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente (articoli 14 e 16 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30)

Der/Die Unterfertigte II/La sottoscritto/a cittadino/a ☐ männlichen □ weiblichen Geschlechts<sup>(1)</sup> di sesso maschile femminile<sup>(1)</sup> geboren in nato/a il am mit Staatsbürgerschaft con cittadinanza Mit ☐ Reisepass Nr. ☐ Personalausweis Nr. (2) con ☐ passaporto n. ☐ documento di identitá n.<sup>(2)</sup> mit Steuernummer con codice fiscale ansässig in dieser Gemeinde residente in questo Comune ersucht chiede um Ausstellung der Bestätigung des Rechts auf il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente, Daueraufenthalt, und erklärt e dichiara di possedere il diritto di soggiorno permanente nel das Recht auf Daueraufenthalt auf dem Staatsgebiet zu haben, da er/sie(3) territorio nazionale, perché(3) □ a) sich rechtmäßig<sup>(4)</sup> und ununterbrochen<sup>(5)</sup> auf ☐ a) ha soggiornato legalmente<sup>(4)</sup> ed in via dem Staatsgebiet für den Mindestzeitraum continuativa<sup>(5)</sup> per almeno cinque anni nel von fünf Jahren aufgehalten hat territorio dello Stato

Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz personenbezogener Daten unter folgendem Link <a href="https://www.gemeinde.mais.bz.it/de/Gemeinde-Verwaltung/Web/Datenschutz">https://www.gemeinde.mais.bz.it/de/Gemeinde-Verwaltung/Web/Datenschutz</a> und sie können in den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente link <a href="https://www.gemeinde.mals.bz.it/it/Comune/Web/Privacy">https://www.gemeinde.mals.bz.it/it/Comune/Web/Privacy</a> e è consultabile nei locali del Municipio.

I-39024 Mals - Bahnhofstraße 19 - Tel. 0473/831117 www.gemeinde.mals.bz.it - info@gemeinde.mals.bz.it Zertifiziertes E-Mail: mals.malles@legalmail.it Steuernummer: 82006550212 - Mwst-Nr.: 00827900218 I-39024 Malles Venosta - Via della Stazione 19 - tel. 0473/831117 www.comune.malles.bz.it - info@comune.malles.bz.it

codice fiscale: 82006550212 part. IVA: 00827900218

PEC: mals.malles@legalmail.it

<ul> <li>(1) Zutreffendes ankreuzen</li> <li>(2) Zutreffendes ankreuzen</li> <li>(3) Zutreffendes ankreuzen</li> <li>(4) Der Ansuchende muss die vom Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30 bzw. die von den vorher gültigen Bestimmungen vorgeschriebenen Aufenthaltsvoraussetzungen eingehalten haben und nicht des Landes verwiesen worden sein.</li> <li>(5) Die Abwesenheit von nicht mehr als sechs Monaten im Jahr oder längere Abwesenheiten aufgrund von Wehrdienstpflichten oder bis zu zwölf aufeinanderfolgende Monate bei erheblichen Gründen wie Schwangerschaft, Mutterschaft, schwerwiegender Krankheit, Studium und Ausbildung oder Abstellung aus Arbeitsgründen in ein anderes Land der Europäischen Union oder ein Drittland unterbricht nicht den Aufenthalt auf dem Staatsgebiet.</li> <li>D) eine von Art. 15 des Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30 vorgesehenen Voraussetzungen als Arbeitnehmer oder Selbständiger, der seine Arbeitstätigkeit eingestellt hat, besitzt bzw. ein Familienangehöriger desselben ist<sup>(6)</sup></li> </ul>	<ul> <li>(1) Contrassegnare ciò che interessa</li> <li>(2) Contrassegnare ciò che interessa</li> <li>(3) Contrassegnare ciò che interessa</li> <li>(4) Il richiedente dev'essersi attenuto alle condizioni di soggiorno previste dal D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 ovvero alle disposizioni prima in vigore senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.</li> <li>(5) Non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino complessivamente sei mesi all'anno, ovvero le assenze di durata superino giustificate dall'assolvimento di obblighi militari ovvero fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato dell'Unione Europea o in un paese terzo.</li> <li>D) si trova in una delle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 quale lavoratore che ha cessato la propria attività o quale familiare dello stesso<sup>(6)</sup></li> </ul>
und legt die nachfolgenden Dokumente bei, welche die oben angegebene Voraussetzung für den Daueraufenthalt belegen	e allega i seguenti documenti che dimostrano la sussistenza del presupposto sopra indicato per il soggiorno permanente
Er/Sie erklärt darüber informiert zu sein, dass gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Informationen zum Schutz personenbezogener Daten unter der Rubrik "Datenschutz" auf der Internetseite dieser Gemeinde einsehbar sind und in den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden können.	Il Sottoscritto/La sottoscritta dichiara di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dai personali è reperibile alla rubrica "Privacy" pubblicata sul sito internet di questo comune e è consultabile nei locali del Municipio.
Ort/luogo, Datum/data	Unterschrift/firma
(6) Art. 15 des Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30:  1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazion	(6) Art. 15 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30: ne di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesì e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente

o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

3.1 periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal <u>decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297</u>, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente

se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato

con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.